



## **Modifiche del dispositivo di provvedimenti e ulteriori modifiche di ordinanze**

Documento di accompagnamento del 2 febbraio 2022 per la consultazione dei Cantoni

### **1. Situazione iniziale**

Nonostante il numero elevato e ancora in crescita delle nuove infezioni, le ospedalizzazioni causate da decorsi gravi della COVID-19 non sono aumentate nelle scorse settimane. L'occupazione dei reparti di cure intense è in calo. Sulla base delle conoscenze attuali, è possibile prevedere che l'ondata di Omicron in Svizzera non causerà più il sovraccarico delle cure intense, anche qualora le infezioni dovessero aumentare ulteriormente e restassero a livelli elevati nelle prossime settimane. È ancora possibile che la pressione sugli ospedali per cure acute aumenti, ma in modo meno marcato rispetto a quanto presunto a inizio 2022 sulla base degli sviluppi all'estero. Nel quadro di una precedente consultazione a metà gennaio, i Cantoni hanno comunicato di poter fare fronte a una possibile maggiore pressione sui reparti di cure acute e segnalato come principale fattore limitante la disponibilità del personale.

Con lo stabilizzarsi dell'occupazione nei reparti di cure intense e tenuto conto dell'elevato tasso di immunizzazione grazie alle vaccinazioni e alle guarigioni, il Consiglio federale ha deciso l'immediata abrogazione dell'obbligo del telelavoro e della quarantena dei contatti. Tutte le quarantene dei contatti ancora in essere saranno revocate con l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza il 3 febbraio 2022.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di porre in consultazione l'ulteriore procedura presso Cantoni, commissioni parlamentari, parti sociali e associazioni direttamente interessate.

### **2. Punti essenziali della consultazione**

#### **2.1. Ulteriore procedura e abrogazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare**

In relazione all'ulteriore procedura, sono poste in consultazione possibili modalità per l'abrogazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Il Consiglio federale propone, in caso di chiara diminuzione del numero di infezioni (superamento del picco dell'ondata di Omicron) e di ospedalizzazioni, l'abrogazione simultanea il 17 febbraio 2022 di tutti i provvedimenti dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Sono esclusi dall'abrogazione unicamente l'isolamento ordinato dalle autorità e le prescrizioni relative alla dichiarazione.

Se a metà febbraio 2022 il numero di infezioni fosse ancora in aumento o le ospedalizzazioni non diminuissero ancora, l'abrogazione dei provvedimenti dovrebbe avvenire per gradi. Il Consiglio federale sottopone ai Cantoni una seconda variante.

#### **Variante 1: abrogazione simultanea di tutti i provvedimenti dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare**

Questa variante prevede, in caso di evoluzione favorevole della situazione epidemiologica, l'abrogazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26) il 17 febbraio 2022 (decisione del Consiglio federale il 16 febbraio 2022). In questo modo saranno abrogate tutte le misure di protezione attualmente vigenti per le strutture e manifestazioni accessibili al

pubblico (in particolare le limitazioni dell'accesso a strutture come sale cinematografiche, teatri, ristoranti e manifestazioni; l'obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni; l'obbligo della mascherina), così come le restrizioni per gli incontri privati.

Nonostante l'abrogazione dell'obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni, lo scudo protettivo nonché l'ordinanza COVID-19 eventi pubblici (RS 818.101.28) dovrebbero essere mantenuti, non essendo possibile escludere del tutto la reintroduzione di restrizioni a livello federale o cantonale.

Le persone risultate positive a un test per il SARS-CoV-2 dovrebbero ancora restare in isolamento per almeno cinque giorni su ordine delle autorità. Si impedisce così che le persone fortemente contagiose possano trasmettere il virus ad altri. Le prescrizioni relative all'isolamento (art. 9 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) dovrebbero in larga misura restare in vigore e in virtù dell'articolo 78 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) essere trasposte nell'ordinanza sulle epidemie (RS 818.101.1), fermo restando il necessario margine di discrezionalità dei Cantoni in virtù dell'articolo 35 LEp. L'obbligo di notifica dei Cantoni in relazione alle capacità nell'assistenza sanitaria (art. 27 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) dovrebbe essere trasposto nell'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24). Questi due provvedimenti non si basano sull'articolo 6 LEp.

In caso di abrogazione di tutti i provvedimenti, la protezione delle persone particolarmente a rischio acquisisce rilevanza. Segnatamente, sarebbero ancora necessari provvedimenti nelle strutture sanitarie come le case di cura e quelle per anziani o gli ospedali, almeno fino a quando la circolazione del virus non diminuirà e il rischio di importazione del virus nelle strutture sanitarie non si sarà ridotto. Per questo motivo sono state poste ai Cantoni domande concrete al riguardo. Concretamente i Cantoni devono esprimersi sui provvedimenti che prevedono in questo contesto e indicare se l'obbligo della mascherina debba restare in vigore in determinati luoghi.

#### Variante 2: procedura in due fasi per l'abrogazione dei provvedimenti dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare

La variante 2 prevede una procedura di abrogazione dei provvedimenti dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare in due fasi.

In una *prima fase* il 17 febbraio 2022 dovrebbe essere in larga misura abrogato l'obbligo del certificato. Sarebbero dunque abrogate le limitazioni dell'accesso segnatamente nei seguenti settori: ristoranti, manifestazioni, strutture del tempo libero e d'intrattenimento come sale cinematografiche o teatri. Non sarebbero abrogate le limitazioni dell'accesso unicamente nei settori in cui attualmente vige la regola 2G+ non essendo possibile portare la mascherina. In questi settori si dovrebbe applicare la regola 2G, in quanto il rischio di contagio è molto elevato e occorre evitare che persone non immunizzate vi si trattengano (p. es. discoteche, piscine e attività sportive intense o musica per strumenti a fiato). Nei settori in cui non è possibile portare la mascherina continuerebbe quindi a valere la limitazione 2G. In tutti gli altri luoghi chiusi in cui l'obbligo del certificato è abrogato si applicherebbe ancora l'obbligo della mascherina (p. es. sale cinematografiche, concerti).

L'obbligo della mascherina dovrebbe restare in essere in tutti i luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico, sul luogo di lavoro e sui trasporti pubblici. I ristoranti sono esentati dalla limitazione dell'accesso e dall'obbligo della mascherina al tavolo: resterebbe in vigore unicamente l'obbligo di consumazione stando seduti.

Deve invece essere abrogato l'obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni all'aperto, soprattutto perché non dovrebbe valere più l'attuale limitazione dell'accesso (3G). A tale riguardo si osserva che questa abrogazione interessa anche eventuali festeggiamenti di Carnevale pianificati per febbraio 2022. Se i Cantoni intendono mantenere l'obbligo di autorizzazione per tali eventi, dovrebbero disciplinarlo a livello cantonale qualora venga attuata la variante 2.

Dovrebbero essere abrogate anche le restrizioni per incontri privati.

Se la situazione epidemiologica lo consente, in una *seconda fase* dovrebbero essere abrogate le restanti misure di protezione (obbligo della mascherina, regola 2G, obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni in luoghi chiusi) e di conseguenza l'ordinanza COVID-19 situazione particolare.

L'isolamento ordinato dalle autorità nonché l'obbligo di notifica dei Cantoni dovrebbero anche in questo caso restare in vigore ed essere trasposti nell'ordinanza sulle epidemie.

## **2.2. Modifiche ai provvedimenti sanitari di confine**

Per le persone che non entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus non si applica più alcun provvedimento sanitario di confine. Questo significa che per queste persone è possibile abrogare la regola 3G e la registrazione dei dati di contatto mediante SwissPLF per l'entrata in Svizzera. Di conseguenza, all'entrata in Svizzera non deve essere presentato alcun attestato di vaccinazione, di guarigione o di risultato negativo di un test, né un modulo SwissPLF compilato. Questi allentamenti dovrebbero essere introdotti con la prossima fase di allentamento se l'obbligo del certificato sarà parzialmente o completamente eliminato.

Tale abrogazione dei provvedimenti non vale per persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni con una variante preoccupante del virus. Attualmente su questo elenco non figura alcun Paese. Il mantenimento di questa regola dovrebbe garantire al Consiglio federale di poter reagire con rapidità a un'eventuale comparsa di nuove varianti preoccupanti del virus introducendo a breve termine provvedimenti sanitari di confine.

Anche le disposizioni di entrata vigenti per cittadini di Stati terzi restano in essere. L'entrata in Svizzera per soggiorni che non richiedono un'autorizzazione (visite, turismo) per persone provenienti da Stati a rischio è ancora consentita solo alle persone completamente vaccinate.

## **2.3. Disposizioni transitorie per certificati**

L'emissione di certificati ai sensi dell'ordinanza sui certificati COVID-19 non è direttamente interessata da un'eventuale abrogazione dell'obbligo del certificato. Inoltre, è necessario mantenere i certificati per il traffico internazionale viaggiatori, in quanto presumibilmente molti Paesi – soprattutto all'interno dell'area Schengen – continueranno a richiedere un certificato per l'entrata. È anche possibile che in alcuni Paesi resti necessario presentare un certificato per andare al ristorante o al museo. Per questo motivo la Svizzera dovrebbe continuare a emettere certificati per i propri abitanti.

Diversi tipi di certificati la cui validità è limitata alla Svizzera sono stati introdotti nell'interesse del principio dell'uguaglianza di trattamento e del divieto di discriminazione: si tratta dei «certificati per turisti», dei certificati di guarigione basati sul risultato positivo di un test antigenico rapido o di un test per gli anticorpi e dei cosiddetti «certificati di deroga» per persone che non possono farsi vaccinare né testare.

L'emissione di questi cosiddetti certificati COVID svizzeri non dovrebbe proseguire in caso di abrogazione dell'obbligo del certificato a livello nazionale. Inoltre, l'accesso a un certificato COVID svizzero per una vaccinazione somministrata o una guarigione avvenuta all'estero dovrebbe essere consentito solo a persone domiciliate in Svizzera o che dispongono almeno di un titolo di soggiorno per la Svizzera. I certificati già emessi dovrebbero tuttavia essere riconosciuti come validi fino al termine della loro durata di validità nell'app per la conservazione dei certificati COVID e nell'app per la verifica.

Poiché non può essere escluso che singoli Cantoni intendano prevedere ancora provvedimenti basati sui certificati, si chiede ai Cantoni se i certificati svizzeri dovrebbero ancora essere offerti.

## **2.4. Ulteriore modifica: assunzione delle spese per medicinali per il trattamento ambulatoriale**

Attualmente in Svizzera sono due i preparati omologati impiegati per pazienti COVID-19 con rischio di decorso grave. Si tratta di somministrazioni di anticorpi mediante fleboclisi in regime ambulatoriale esclusivamente presso centri designati dai Cantoni in quanto richiedono condizioni asettiche e l'osservazione dei pazienti dopo la somministrazione.

Sono ora diventate disponibili anche delle terapie contro la COVID-19 per somministrazione orale che possono essere assunte dai pazienti a domicilio. Secondo la LAMal, queste terapie dovrebbero essere ordinate da medici e ospedali in regime ambulatoriale e dispensate da farmacisti. Questi medicinali possono essere dispensati solo a pazienti sintomatici nel quadro dell'indicazione omologata o conformemente alle raccomandazioni delle associazioni di specialisti di riferimento nonché in considerazione dei dati epidemiologici sulle attuali Variants of Concerns (VOC).

Queste terapie non sono tuttavia ancora omologate da Swissmedic né inserite nell'elenco delle specialità. Possono comunque essere già impiegate sulla base dell'articolo 21 capoverso 3 dell'ordinanza 3 COVID-19 a condizione che i principi attivi siano elencati nell'allegato 5 e il fabbricante abbia presentato una domanda di omologazione presso Swissmedic.

Gli articoli 64e e 64f dell'ordinanza sulle epidemie (OEp) introdotti a tale scopo disciplinano le prescrizioni per l'assunzione delle spese nonché per la procedura di conteggio di medicinali impiegati per il trattamento ambulatoriale di pazienti COVID-19. L'allegato dell'OEp, costantemente aggiornato, elenca al numero 1 i medicinali per il trattamento ambulatoriale di pazienti COVID-19 (attualmente *Molnupiravir* e *Nirmatrelvir/Ritonavir*). Poiché le nuove terapie orali non sono ancora riportate nell'elenco delle specialità (ES) e poiché gli assicuratori malattie rifiuterebbero le fatture a loro indirizzate, la Confederazione dovrebbe per ora assumere il finanziamento di Molnupiravir e Nirmatrelvir/Ritonavir.

## **2.5. Ulteriore modifica: ordinanza 3 COVID-19**

A dicembre 2021 il Parlamento ha deciso l'estensione dell'assunzione delle spese per i test per l'ottenimento di un certificato COVID. Queste modifiche sono già state attuate a livello di ordinanza. Non sono però ancora state attuate diverse modifiche formali rese necessarie dal cambio di sistema. Queste modifiche non sono di natura materiale e hanno importanza secondaria.

### Modifica dell'allegato 6

Il *numero 1.1.1* dell'allegato 6 è riformulato sulla base della nuova base legale in modo che le analisi di biologia molecolare (PCR) singole siano in linea di principio assunte per persone sintomatiche e siano definite ulteriori condizioni solo per persone asintomatiche (ex lett. a–j).

I *numeri 1.4.1 e 1.7.1* sono modificati nella forma affinché per entrambi questi tipi di test (test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale e analisi di biologia molecolare aggregate) le spese di test siano assunte senza eccezioni.

Le modifiche ai *numeri 1.1.3 lettera a, 1.4.4 lettera a, 2.1.3 e 3.1.4* chiariscono che i laboratori possono fatturare l'indennizzo previsto di 2.50 franchi anche per emettere certificati di guarigione. Ciò corrisponde alla prassi odierna, pur non essendo espressamente previsto nei numeri menzionati.

### Modifiche connesse al sistema di dichiarazione secondo l'articolo 12 LEp

I centri di prelievo di campioni possono incaricare anche laboratori esteri dello svolgimento di analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2. Poiché i laboratori esteri non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 12 LEp, in caso di campione positivo la dichiarazione all'autorità cantonale competente per il tracciamento dei contatti non avviene. Con una

nuova disposizione nell'ordinanza 3 COVID-19 (art. 24f) si dovrebbe garantire che solo i laboratori con autorizzazione secondo l'articolo 16 LEp possano incaricare laboratori esteri dello svolgimento di analisi, restando responsabili della dichiarazione secondo l'articolo 12 LEp in caso di risultato positivo. In questo modo è garantita la puntuale dichiarazione di laboratorio all'autorità cantonale.

Per finire, l'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia dovrebbe essere modificata allo scopo di migliorare il controllo nel settore delle dichiarazioni di laboratorio. Dovrebbe essere creata una base affinché Swissmedic possa controllare il corretto svolgimento della procedura di dichiarazione o, in caso di ripetute violazioni e relative contestazioni da parte delle autorità esecutive, possa ordinare i necessari provvedimenti di diritto amministrativo.

### **3. Procedura di consultazione**

D'intesa con la Conferenza dei governi cantionali (CdC) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantionali della sanità (CDS), da aprile 2021 i documenti della consultazione sono indirizzati direttamente ai governi cantionali. Ricevono la documentazione anche la CDS, la Conferenza dei direttori cantionali dell'economia pubblica (CDEP) e la Conferenza svizzera dei direttori cantionali della pubblica educazione (CDPE). Per permettere una valutazione sistematica, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) svolge la consultazione dei Cantoni mediante il tool online, impiegato pertanto anche per la presente consultazione. Affinché i pareri confluiscono nella valutazione all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al Consiglio federale.

La procedura di consultazione secondo l'articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.

Si rammenta che i pareri in sede di consultazione e i rapporti di valutazione possono essere pubblicati in applicazione per analogia delle prescrizioni sulla procedura di consultazione. Eventuali indirizzi o dati dei dipendenti dei Cantoni verranno preventivamente anneriti. Si rinuncia a una consultazione in caso di procedura di domanda conformemente alla legge sulla trasparenza.

I risultati delle consultazioni saranno pubblicati sull'apposita pagina web dell'UFSP.

### **4. Ulteriore procedura**

Il Consiglio federale intende trattare le modifiche attualmente poste in consultazione in occasione della sua seduta del 16 febbraio 2022.

### **5. Domande ai Cantoni**

#### Domande di principio

- Variante 1: saranno abrogati tutti i provvedimenti dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, fatta eccezione per l'isolamento ordinato dalle autorità e gli obblighi di dichiarazione. Il Cantone è favorevole a questa variante? Sì/No
- Variante 2: i provvedimenti saranno abrogati in due fasi. Il Cantone è favorevole a questa variante? Sì/No
- Il Cantone suggerisce un'altra procedura per tappe? Risposta aperta

#### Ulteriori domande sulla variante 1

Se i provvedimenti saranno abrogati in presenza di incidenze molto elevate, la protezione specifica delle persone particolarmente a rischio acquisirà rilevanza.

- Il Cantone prevede di introdurre o mantenere misure di protezione nelle strutture sanitarie qualora il Consiglio federale abroghi tutti i provvedimenti? Si/No
- Il Cantone desidera che il Consiglio federale mantenga l'obbligo della mascherina nelle strutture sanitarie? Si/No
- Il Cantone desidera che l'obbligo della mascherina resti temporaneamente in vigore sui trasporti pubblici? Si/No
- Il Cantone desidera che l'obbligo della mascherina resti temporaneamente in vigore nel commercio al dettaglio o nei servizi statali (p. es. Ufficio della circolazione o Ufficio del registro delle esecuzioni)? Si/No
- Il Cantone ritiene che vi siano ulteriori provvedimenti che il Consiglio federale dovrebbe mantenere per proteggere le persone particolarmente a rischio? Si/No

La variante 1 prevede che l'isolamento e l'obbligo di dichiarazione restino in essere anche dopo l'abrogazione di tutti i provvedimenti.

- Il Cantone è d'accordo con il mantenimento di tali provvedimenti e con la loro trasposizione nell'ordinanza sulle epidemie? Si/No
- Il Cantone ritiene che debbano essere mantenuti anche altri provvedimenti? Si/No

#### Ulteriori domande sulla variante 2

- Il Cantone ha proposte di modifica relative alla prima fase di allentamento? Si/No
- Il Cantone ha proposte di modifica relative alla seconda fase di allentamento? Si/No

#### Domande sui provvedimenti sanitari di confine

- Il Cantone è d'accordo con l'abrogazione della regola 3G attualmente vigente per l'entrata in Svizzera? Si/No
- Il Cantone è d'accordo con l'abrogazione della registrazione dei dati di contatto mediante SwissPLF attualmente vigente per l'entrata in Svizzera? Si/No
- In caso di insorgenza di una nuova variante preoccupante del virus, il Consiglio federale può ancora reagire con rapidità e prevedere provvedimenti sanitari di confine. Il Cantone è d'accordo? Si/No

#### Domande sulle disposizioni transitorie per i certificati

Con l'abrogazione dei provvedimenti, il Consiglio federale prevede in futuro di emettere esclusivamente certificati utilizzabili per il traffico internazionale viaggiatori. Non saranno più emessi i tipi di certificati validi solo in Svizzera. Qualora i Cantoni desiderino avere anche in futuro la possibilità di impiegare un certificato sul proprio territorio, il Consiglio federale può per ora continuare a prevedere l'emissione di certificati svizzeri.

- Il Cantone è d'accordo con la revoca dell'emissione dei cosiddetti certificati svizzeri in concomitanza con l'abrogazione dell'obbligo del certificato a livello nazionale? Si/No

#### Domande relative ai test ripetuti

Con la graduale abrogazione dei provvedimenti la Confederazione adeguerà il finanziamento dei test ripetuti nelle aziende. La Confederazione propone di continuare a finanziare i test ripetuti soltanto nelle aziende con persone particolarmente a rischio (p. es. strutture sanitarie)

e in quelle che servono a mantenere le infrastrutture critiche.

- Il Cantone è d'accordo con questa procedura? Si/No

Nelle scuole i test ripetuti restano uno strumento importante per preservare l'insegnamento in presenza. Tuttavia, poiché nel frattempo anche i bambini a partire dai 5 anni possono farsi vaccinare, il Consiglio federale propone di sospendere i test ripetuti nelle scuole e di finanziarli dunque soltanto fino alla fine di marzo 2022.

Il Cantone è d'accordo con questa procedura? Si/No

Domanda sull'assunzione delle spese per i medicinali per il trattamento ambulatoriale della COVID-19

- Il Cantone è d'accordo che la Confederazione per il momento assuma le spese delle nuove terapie orali non ancora riportate nell'elenco delle specialità? Si/No

Domande relative alla modifica dell'ordinanza 3 COVID-19

- Il Cantone è d'accordo con le modifiche dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19? Si/No
- Il Cantone è d'accordo con le modifiche connesse al sistema di dichiarazione di cui all'articolo 12 LEp? Si/No

**Termine: mercoledì 9 febbraio 2022, ore 14:00**

Allegato

- Progetto dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (variante 1)
- Progetto dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori (variante 1)
- Progetto dell'ordinanza sui certificati COVID-19 (variante 1)
- Progetto dell'ordinanza 3 COVID-19
- Progetto dell'ordinanza sulle epidemie
- Bozza del rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori
- Bozza del rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sui certificati COVID-19
- Bozza del rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sulle epidemie e all'ordinanza 3 COVID-19

UFSP / 2 febbraio 2022